

La sottoscritta **Avv. Cristina Baldi**, nata a Bologna il 05/10/1965, C.F. BLDCST65R45A944A, con studio in Ravenna, Via Zotti n. 15, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità, dichiara di possedere le sotto indicate esperienze formative e professionali

**BALDI CRISTINA  
CURRICULUM VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	<b>Avv. BALDI CRISTINA</b>
Indirizzo	Via Domenico Zotti, 15, 48123, Ravenna, Italia
Telefono	0544.36586 Cellulare 335.5654002
Fax	0544.36170
E-mail	Cristinabaldi@libero.it
Pec	Cristina.baldi@ordineavvocatiravenna.eu
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	05/10/1965

**ESPERIENZA LAVORATIVA**


1995-96	Abilitazione alla professione di Avvocato
1997	Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Ravenna
Dal 2009	Vice Presidente e Segretario Generale dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari - U.P.P.I. - circoscrizione provinciale di Ravenna
2011	Iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti.

L'attività professionale di consulenza ed assistenza legale, di carattere sia giudiziale che stragiudiziale, viene svolta prevalentemente nell'ambito del diritto civile, con particolare riferimento al settore del diritto delle locazioni ed immobiliare e procedimenti di sfratto), delle obbligazioni e dei contratti, del recupero crediti (procedimenti monitori e procedure esecutive mobiliari ed immobiliari), nonché del risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, contrattuale e da fatto illecito, ivi comprese la responsabilità derivante da circolazione di autoveicoli e la responsabilità professionale e sanitaria. In particolare è stata svolta attività di patrocinio in giudizio con riferimento alla materia della malpractice professionale medico-sanitaria anche per quanto riguarda il patrocinio di Aziende Sanitarie (causa civile R.G. n. 735/2011 pendente avanti il Tribunale di Forlì del valore di Euro 899.693,66 con chiamata in causa del terzo-compagnia assicuratrice).

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- |         |  |
|---------|--|
| 1984    | Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio "Dante Alighieri" di Ravenna   |
| 1990    | Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna con votazione 110/110 e Lode   |
| 1990-91 | Attestato di frequenza del Centro Studi indirizzo Magistratura Avvocatura di Bologna   |
| 1992-93 | Corso di approfondimento del diritto civile, penale ed Amministrativo  |
| 1995    | Attestato di frequenza del Corso di perfezionamento in "Criminologia" applicata per la sicurezza e l'investigazione" presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bologna |
| 2012    | Conseguimento del titolo di Mediatore professionista   |

Ravenna, 9 Gennaio 2014  
Avv. Cristina Baldi



**CONDIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  
PROFESSIONALI DI DIFESA IN GIUDIZIO (CIVILE E PENALE) IN  
AMBITO DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE MEDICO -  
SANITARIA DELLE AUSL DI RAVENNA, FORLÌ, CESENA E RIMINI  
E/O LORO DIPENDENTI**

**(Allegato all'avviso pubblico di selezione degli avvocati)**

**Premesso che:**

- L'Azienda USL di Ravenna, in qualità di azienda "capofila" delle Aziende di Area Vasta Romagna, ha proceduto alla indizione di avviso pubblico per la formazione di elenchi di avvocati da incaricare per la difesa in giudizio civile o penale delle Aziende e/o loro dipendenti in materia di malpractice professionale medico-sanitaria;
- la sottoscrizione della presente Convenzione è condizione necessaria per l'effettivo inserimento nella lista dei fiduciari e per il successivo conferimento di incarichi professionali;

**Art. 1 - oggetto**

Il presente documento disciplina le condizioni generali relative all'affidamento di incarichi professionali di difesa in giudizio delle AUSL di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini e/o dei loro dipendenti. Gli affidamenti avverranno di regola sulla base di un meccanismo di alternanza, nell'ambito di una scelta fiduciaria delle Aziende adeguatamente motivata. In caso di procedimenti penali l'individuazione del professionista avverrà sulla base della libera scelta del dipendente coinvolto.

personalmente, in accordo con l'Azienda, in applicazione dell'istituto contrattuale del patrocinio legale. Nel caso in cui nel medesimo procedimento siano coinvolti più dipendenti, l'individuazione avverrà nei confronti di un solo legale, fatti salvi eventuali aspetti di conflitto d'interesse fra le diverse posizioni processuali;

Art. 2 - natura dell'incarico

Gli incarichi di cui alla presente convenzione costituiscono prestazione di opera professionale ai sensi dell'art. 2229 e segg. del codice civile.

Art. 3 - accettazione dell'incarico e modalità di espletamento

L'Avvocato incaricato si impegna a svolgere gli incarichi che gli saranno conferiti nel rispetto delle norme di legge e delle norme deontologiche stabilite dall'Ordine professionale di appartenenza, con particolare riguardo all'osservanza dei doveri di lealtà, correttezza, diligenza, segretezza e riservatezza, impegnandosi a fornire, quando richiesti pareri *pro veritate* che si renderanno necessari nello svolgimento della causa, ulteriori rispetto alla difesa tecnica, senza ulteriori oneri rispetto al compenso pattuito.

L'incarico verrà svolto direttamente dal professionista, anche attraverso collaboratori, sotto la sua personale responsabilità. A tale fine il professionista dichiara e garantisce di avere i mezzi strutturali ed informatici nonché il personale necessario per il corretto svolgimento dell'incarico.

Nell'ipotesi in cui il professionista non disponga di una sede del proprio studio nella circoscrizione territoriale del Giudice davanti al quale è chiamato a

svolgere il suo incarico, potrà avvalersi dell'opera di domiciliatari da esso nominati con oneri a proprio carico.

Comunque il professionista sarà pienamente responsabile per l'operato dei domiciliatari e per il pagamento dei relativi compensi.

In particolare il professionista si asterrà dal compimento di attività che non siano richieste o che non siano necessarie per la corretta esecuzione dell'incarico.

Nell'ambito dell'esercizio dell'incarico, il professionista dovrà confrontarsi con gli Uffici interni dell'Azienda, a cui dovrà riferire puntualmente ogni fase del procedimento e a trasmettere tempestivamente tutti gli atti di causa, con costante aggiornamento sullo stato della controversia, anche al fine di consentire opportune verifiche sull'attività svolta, pena l'esclusione dalla lista dei fiduciari.

Nel caso di conflitto di interessi, che dovessero sorgere nel corso del procedimento, il professionista dovrà prontamente dichiarare tale situazione ed astenersi dal proseguire nelle attività di assistenza e di difesa.

#### Art. 5- conferimento di incarichi di consulenze

Qualora nel corso del procedimento emerga la necessità di procedere alla nomina di consulenti, il professionista si impegna ad informare immediatamente l'Azienda, che potrà conferire l'incarico direttamente ad un proprio dipendente. Se nell'AUSL non vi sono professionalità adeguate all'oggetto della consulenza, la scelta del consulente verrà effettuata

dall'Azienda anche ai fini della predeterminazione del compenso da corrispondere al consulente.

Art. 6- determinazione del compenso

- Quale corrispettivo dell'attività professionale svolta, il Professionista avrà diritto al compenso, calcolato secondo i criteri che seguono.

- Per prestazioni sia in materia civile che penale, oltre al rimborso delle spese di cui al successivo art. 8, e ferma l'esclusione di qualunque altro rimborso forfettario, a titolo di spese generali, sarà dovuto al Professionista un compenso determinato sulla base dei parametri di cui al D.M. della Giustizia n. 140 del 20.07.2012, applicando le diminuzioni nella % massima stabilita dal Decreto stesso salvo casi di particolare complessità che dovranno essere opportunamente illustrati con dettagliata relazione allegata al preventivo che sarà trasmesso all'Azienda preliminarmente al conferimento dell'incarico, con la precisazione che anche in tal caso non potrà essere applicata alcuna maggiorazione ai valori medi di riferimento del D.M. Il compenso che sarà liquidato al professionista in esito alla vertenza comprenderà diritti e onorari, previsti nelle tabelle dei compensi professionali, in relazione al valore della controversia, come di seguito determinato:

a) per calcolare il valore della controversia le parti fanno riferimento alla somma attribuita alla controparte in via di transazione o, nel caso in cui la controversia fosse definita con provvedimento giudiziale, alla somma riconosciuta alla parte vincitrice o, se inferiore, a quella posta a carico dell'Azienda nel provvedimento medesimo, comprensiva di interessi e

rivalutazione monetaria (con esclusione di qualsiasi importo liquidato a titolo di onorario, diritti e spese di giudizio);

b) nell'ipotesi in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna attribuzione di somme alla parte vincitrice, le parti fanno riferimento al valore effettivo dell'incarico determinato nella Delibera di conferimento dello stesso.

Nel tenere conto della durata delle prestazioni, ai fini della determinazione del compenso, le parti faranno riferimento alla ragionevole durata del procedimento, avuto riguardo ai normali standard professionali e alla natura della stessa.

#### Art. 7- modalità di corresponsione del compenso

- Il Professionista potrà chiedere anticipi di somme, anche in relazione al necessario pagamento del contributo unificato o per pagare spese di giudizio..
- Il Professionista dovrà preventivamente inviare all'Azienda una nota pro forma per le competenze maturate, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di compimento dell'incarico, o dell'anticipata cessazione dello stesso; a tale fine, per data di compenso dell'incarico si intende quella della transazione della controversia o del provvedimento del giudice che definisce o estingue il singolo grado di giudizio.
- Il Professionista provvederà all'invio della fattura entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione scritta della nota pro-forma progetto di fattura da parte dell'Azienda, la quale si impegna a provvedere alla liquidazione entro i successivi 90 giorni.

- Il Professionista si impegna a fornire alle scadenze richieste dall'Azienda le informazioni necessarie alla circolarizzazione dei crediti e alla redazione del consuntivo di Bilancio, pena l'esclusione dalla lista dei fiduciari;
- La fattura e il progetto di fattura inviate all'Azienda dovranno contenere un'analitica descrizione delle attività svolte, in esecuzione dell'incarico con indicazione, per ciascuna voce, degli onorari e dei diritti applicati, nonché delle spese sostenute. Le disposizioni inerenti la fatturazione trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui l'emissione della fattura, o della nota pro forma, venga effettuata dall'Associazione o Società professionale nel cui ambito il Professionista abbia svolto il proprio incarico.

Art. 8- spese

Il Professionista avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute giustificate in relazione all'esecuzione dell'incarico e adeguatamente documentate, con esclusione di qualunque altro rimborso forfetario.

Art. 9 -clausola risolutiva

- L'Azienda ha facoltà di risolvere, a mezzo di semplice comunicazione scritta, l'incarico conferito qualora si verifichi un grave inadempimento da parte del legale incaricato. A tal fine si considerano gravi inadempimenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le violazioni seguenti:
  - a) Conflitto di interessi;
  - b) Attività non necessarie;

c) Insufficienza di mezzi, di attrezzature e/o di personale;

d) Qualora si verificano fatti e/o circostanze che possano intaccare gravemente il rapporto fiduciario, ad esempio : mancato riscontro alle richieste di circolarizzazione e inottemperanza all'obbligo tempestivo aggiornamento sullo stato della causa.

- In tal caso l'Azienda si riserva di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

- Art. 10- recesso del professionista

- Il professionista incaricato potrà recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all'AUSL in tempo utile al fine di permettere all'Azienda di procedere al conferimento di incarico ad un nuovo difensore, nei tempi necessari per la corretta prosecuzione della vertenza e per non pregiudicare l'attività di difesa. In tal caso egli ha diritto al pagamento del compenso per l'opera utilmente svolta e per le spese sostenute e documentate.

Per accettazione: \_\_\_\_\_




Cognome.....	BALDI	
Nome.....	CRISTINA	
nato il.....	05/10/1965	
(alt. n. ....)	3599 (S. ....)	
a.....	Bologna	
Cittadinanza.....	Italiana	
Residenza.....	RAVENNA	
Via.....	Via Fotti Domenico n.15	
Stato civile.....	CONIUGATA	
Professione.....	avvocato	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI		Firma del titolare..... <i>C. Baldi</i> ..... Ravenna A. 22-04-2005 Impronta del sito indice sinistro..... IL SINDACO IL FUNZIONARIO INCARICATO <i>M. Rita Mastanti</i> T.M. FISSO ..... 1,16 T.M. SEGR. .... 0,26 TOTALE ..... 1,42
Statura.....	1,60	
Capelli.....	castani	
Occhi.....	castani	
Segni particolari.....		

24 LUG 2008  
 VALIDITA' PROROGATA AI  
 SENSI DELL' ART. 31 DEL  
 D.L. 25/06/2008 N.112 FINO  
 AL 21/1/2015


 IL FUNZIONARIO INCARICATO  
*Rita Mastanti*  
*C. Baldi*

Data Scadenza 21/01/2010

AK 9073903



REPUBBLICA ITALIANA

  
 COMUNE DI  
 Ravenna

CARTA D'IDENTITA'

N° AK 9073903

DI

BALDI

CRISTINA